

---

## Deliberazione del Direttore Generale N. 169 del 24/02/2021

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Oggetto: Rinnovo convenzione per la reciproca esecuzione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica con l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon, ai sensi della D.G.R.C. n° 313/2000. Anno 2021.**

### PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 25/02/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### ESECUTIVITÀ'

Atto immediatamente esecutivo

### TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

### ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

---

**Oggetto:** Rinnovo convenzione per la reciproca esecuzione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica con l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon, ai sensi della D.G.R.C. n° 313/2000. Anno 2021.

### **Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

**Premesso che**

- presso la U.O.C. Anestesia e Rianimazione di questa Azienda è attivo il servizio O.T.I. - *Ossigenoterapia Iperbarica*, dotato di una sola camera iperbarica;
- per il servizio sopra citato, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R.C. n° 313 del 01/02/2000, disponendo di un solo dispositivo, è obbligatorio intrattenere rapporto convenzionale con altro idoneo centro O.T.I. ove far afferire eventuali pazienti che non possono essere trattati durante il tempo necessario alla risoluzione delle emergenze dovute ad interventi di manutenzione e/o disinfezione delle medesime camere;
- questa A.O.R.N., per la fattispecie di cui trattasi, intrattiene, da qualche anno or sono, consuetudinario rapporto convenzionale con l'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale *Santobono Pausilipon* di Napoli, che ha cessato i propri effetti il 31/12/2020;
- la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa Azienda, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 386 del 14/06/2018, parere ai soggetti coinvolti nella scelta provvidamentale;

**Preso atto che**

i Direttori Dipartimento di Emergenza e Accettazione e f.f. U.O.C. Anestesia e Rianimazione hanno espresso il parere favorevole al rinnovo dell'accordo di cui trattasi;

**Considerato che**

si rende indispensabile stipulare convenzione con un servizio *O.T.I.* di altra azienda sanitaria regionale, e questa A.O.R.N., per quanto narrato in premessa ed in virtù dei pareri suindicati, ha chiesto, con nota prot. n. 34402/U del 20/11/2020, all'Azienda *Santobono* il rinnovo dell'accordo di cui trattasi anche per l'anno 2021;

**Riscontrato che**

la predetta azienda sanitaria napoletana, con P.E.C. del 19/02/2021 e con annesso atto deliberativo n° 413 del 24/12/2020, ha manifestato la volontà al rinnovo di tale rapporto collaborativo;

**Letto**

lo schema di convenzione allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Precisato che**

l'attuazione dell'accordo è retta da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi della D.G.R.C. n° 313 del 01/02/2000 e dell'art. 15 della Legge n° 241/1990 e loro ss.mm.ii.;

**Ritenuto**

- di poter procedere al rinnovo della convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale *Santobono Pausilipon* di Napoli per la reciproca esecuzione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica;
- di dover ratificare, a sanatoria, le prestazioni eventualmente già eseguite dal 01/01/2021;

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**Attestata**

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

1. di rinnovare, con l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale *Santobono-Pausilipon* di Napoli, convenzione per la reciproca esecuzione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica nei casi di eventuali emergenze o ad interventi di manutenzione e/o disinfezione della camera iperbarica;
2. di stabilire che la durata dell’accordo avrà efficacia per una ulteriore annualità e, precisamente, dal 01/01/2021;
3. di ratificare, a sanatoria, le prestazioni eventualmente già eseguite;
4. di precisare che le modalità ed i costi sono espressamente previsti agli articoli 03 e 04 dell’atto convenzionale;
5. di demandare al Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione di procedere, di intesa con la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria, la contabilizzazione dei costi per le prestazioni che saranno usufruite e dei ricavi per le prestazioni che saranno eseguite, trattandosi di convenzione per la reciproca collaborazione finalizzata all’utilizzo del medesimo dispositivo;
6. di precisare, altresì, che i costi delle prestazioni eventualmente usufruite, verranno imputati sull’autorizzazione n. 5020114010 del Bilancio 2021 – *Consulenze sanitarie presso ASL – AO – IRCCS e Policlinici della Regione*,
7. di stabilire che la liquidazione delle fatture emesse dall’A.O. *Santobono* per le prestazioni di cui trattasi, sia autorizzata mediante apposita Determinazione predisposta dal Direttore della U.O.C. Affari generali, a seguito di attestazione della regolare esecuzione delle medesime da parte del Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione;
8. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, al Dipartimento di Emergenza ed Accettazione nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Anestesia e Rianimazione ed all’Azienda *Santobono*;
9. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, motivata dall’avvenuto decorso degli effetti dell’accordo dal 01/01/2021.

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI**  
dott. Eduardo Chianese

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Gaetano Gubitoso**  
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

**Acquisiti** i pareri del Direttore Sanitario, Dr.ssa Angela Annecchiarico, e del Direttore Amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all’art. 6, punto 1, lettera *e2)* del Regolamento per l’adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

## DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **RINNOVARE**, con l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale *Santobono-Pausilipon* di Napoli, convenzione per la reciproca esecuzione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica nei casi di eventuali emergenze o ad interventi di manutenzione e/o disinfezione della camera iperbarica;
2. **STABILIRE** che la durata dell'accordo avrà efficacia per una ulteriore annualità e, precisamente, dal 01/01/2021;
3. **RATIFICARE**, a sanatoria, le prestazioni eventualmente già eseguite;
4. **PRECISARE** che le modalità ed i costi sono espressamente previsti agli articoli 03 e 04 dell'atto convenzionale;
5. **DEMANDARE** al Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione di procedere, di intesa con la U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria, la contabilizzazione dei costi per le prestazioni che saranno usufruite e dei ricavi per le prestazioni che saranno eseguite, trattandosi di convenzione per la reciproca collaborazione finalizzata all'utilizzo del medesimo dispositivo;
6. **PRECISARE**, altresì, che i costi delle prestazioni eventualmente usufruite, verranno imputati sull'autorizzazione n. 5020114010 del Bilancio 2021 – *Consulenze sanitarie presso ASL – AO – IRCCS e Policlinici della Regione*;
7. **STABILIRE** che la liquidazione delle fatture emesse dall'A.O. *Santobono* per le prestazioni di cui trattasi, sia autorizzata mediante apposita Determinazione predisposta dal Direttore della U.O.C. Affari generali, a seguito di attestazione della regolare esecuzione delle medesime da parte del Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione;
8. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, al Dipartimento di Emergenza ed Accettazione nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Anestesia e Rianimazione ed all'Azienda *Santobono*;
9. **RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile, motivata dall'avvenuto decorso degli effetti dell'accordo dal 01/01/2021.

**Il Direttore Generale  
Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

24 DIC 2020

413

## CONVENZIONE

### TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Santobono Pausilipon", legalmente rappresentata dal Direttore Generale p.t., Dr. Rodolfo Conenna, domiciliato per la carica alla Via della Croce Rossa, 8 – Napoli, di seguito denominata A.O.R.N.;

E

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, legalmente rappresentata dal Direttore Generale p.t., Dr. Gaetano Gubitosa, domiciliato per la carica alla Via F. Palasciano - Caserta, di seguito denominata AORN di Caserta.

### PREMESSO:

- che, le parti come sopra costituite, perseguono il preminente interesse pubblico ed intendono operare in collaborazione, nel reciproco interesse del miglioramento dell'assistenza sanitaria in favore dell'utenza pediatrica, nonché nel rispetto della normativa vigente;
- che, la DGRC n. 313 del 01/02/2000 in tema di "Disciplina autorizzazione all'apertura e funzionamento di Centri Ossigenoterapia Iperbarica" all. 1 dispone che : *"se il servizio OTI è strutturalmente compreso nei servizi di diagnosi e cura di un presidio ospedaliero, esso può disporre di una sola camera iperbarica. In questa ipotesi la Struttura ospedaliera dovrà intrattenere rapporto convenzionale con altro idoneo centro OTI al quale fare afferire eventuali pazienti che non possono essere trattati durante il tempo necessario all'espletamento delle emergenze e delle eventuali disinfezioni della camera"*;
- che, con nota pec del 20.11.2020, acquisita in pari data al prot.n. 21436, l'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ha richiesto il rinnovo, per un'ulteriore annualità, della convenzione con il Centro OTI di questa AORN, in conformità a quanto disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 313/2020;
- che questa AORN si è dichiarata disponibile ad aderire alla suddetta richiesta.

413 24 DIC 2020

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1-**

La premessa è parte integrante della presente convenzione;

**Art. 2-**

L'AORN Santobono Pausilipon si impegna ad eseguire le prestazioni occorrenti di ossigenoterapia iperbarica per il trattamento dei pazienti dell'AORN di Caserta durante il tempo necessario per l'espletamento di emergenze e delle eventuali disinfezioni della camera iperbarica, secondo le modalità che seguono. Reciprocamente l'AORN di Caserta si impegna a far afferire presso la propria struttura OTI i degenzi dell'AORN Santobono Pausilipon per le prestazioni di ossigenoterapia nelle medesime situazioni di impedimento.

**Art. 3-**

Le prestazioni eseguibili sono inquadrati nelle tipologie sotto indicate e relativamente alle stesse si definiscono le tariffe, con le relative modalità:

- Trattamento in emergenza diurna : € 245.32
- Trattamento in emergenza notturna o festiva: € 343.44
- Trattamento in elezione: € 88.31.

**Art. 4-**

I rispettivi Responsabili delle Strutture OTI delle due Aziende Ospedaliere, concorderanno i tempi e le modalità delle prestazioni procedendo, d'intesa con le rispettive UU.OO. GEF alla contabilizzazione dei costi e dei ricavi.

**Art. 5-**

Entrambe le sopracitate AA. OO. Si impegnano a corrispondere i relativi corrispettivi entro 60 giorni dalla data di emissione delle fatture.

**Art. 6-**

La presente convenzione è in vigore dal 01/01/2021 e avrà durata annuale.

La stessa potrà essere rinnovata previo consenso espresso fra le parti da formalizzarsi nei termini di legge.

Eventuale risoluzione anticipata potrà essere richiesta da una delle parti con almeno 30 gg di preavviso a mezzo di comunicazione PEC.



413  
Art. 7-

24 DIC 2020

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, ivi compresa la registrazione sono a carico del richiedente che le assume.

**Art. 8-**

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione sarà competente il Foro di Napoli.

**Art. 9-**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le normative vigenti in materia.

**Art. 10-**

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra il trattamento dei dati dei propri pazienti. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione dietro reciproca nomina di Responsabile esterno del trattamento dati. Le parti prendono altresì atto dei diritti e doveri stabiliti dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196- Codice in materia di tutela dei dati personali- e del Regolamento Europeo n. 679/2016. L'informativa dell'AORN Santobono Pausilipon è scaricabile dal sito web aziendale [www.santonbonopausilipon.it](http://www.santonbonopausilipon.it) –home page- sezione privacy.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Napoli \_\_\_\_\_

Per l'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano"

**Il Direttore Generale**

**(Dr. Gaetano Gubitosa)**

Per l'A.O.R.N. "Santobono-Pausilipon"

**Il Direttore Generale**

**( Dr. Rodolfo Conenna)**